



IL DANNO ESISTENZIALE : quale verità ?

Il danno psichico è *“una compromissione durevole ed obiettiva che riguarda la personalità individuale nella sua efficienza, nel suo adattamento, nel suo equilibrio; come un danno, quindi, consistente, non effimero, né puramente soggettivo, che si crea per effetto di cause molteplici e che, anche in assenza di alterazioni documentabili dell’organismo fisico riducono, in qualche misura le capacità, le potenzialità della vita della persona”* (Quadrio) aggiungendo però che tale compromissione riguarda sempre una o più funzioni psichiche e ha sempre, come esito, un turbamento della sfera relazionale.

Nella valutazione del danno alla persona gli illeciti si configurano come eventi psicosociali stressanti che possono generare un trauma di natura psichica. I traumi si configurano come un lutto reale o simbolico tra ciò che era prima e ciò che è ora. L’illecito si caratterizza come una *ferita*, una *lacerazione* in cui la persona deve affrontare un percorso esterno (iter-legale) e interno (elaborazione psichica) lungo e difficile; si tratta di percorsi che non si scelgono e in cui si è costretti a *“sacrificare”* la propria vita.

Il danno psichico ed il danno da pregiudizio esistenziale devono essere risarciti, quali danni non patrimoniali, ex art.2059 c.c. In base ai recenti orientamenti giurisprudenziali il danno non patrimoniale è una categoria generale che non può essere suddivisa in autonome sottocategorie di danno; ed è solo ai fini descrittivi e psicologico-giuridici che le distinte denominazioni (danno psichico, danno esistenziale, danno morale) vengono adottate.

Ad oggi, nonostante la continua evoluzione giuridica e sociale del sistema risarcitorio italiano, persiste una concezione esclusivamente medico-legale del danno alla persona, mentre ai fini di un completo ed esauriente accertamento del danno non patrimoniale è necessaria una indagine diagnostica a carattere specialistico psicologico e psicodiagnostico .

La psichiatria organicista non possiede una teoria eziopatogenetica del disturbo mentale, l’indagine medico-psichiatrica non è idonea a valutare il rapporto causa-effetto tra evento dannoso e all’eventuale lesione dell’integrità psicofisica del soggetto. Essa, in sostanza, ha solo la possibilità di stabilire uno stato psicopatologico di fatto questo perché non possiedono una

teoria dello sviluppo e della strutturazione mentale, sia normale che patologica, per poter ripercorrere il processo psicodinamico che ha portato all'eventuale disagio psichico.

Più di recente i criteri di liquidazione del danno biologico sono stati affinati dal Tribunale di Milano, che ha messo a punto, e periodicamente aggiornato, un sistema tabellare basato, tra l'altro, su criteri per cui il valore monetario del punto percentuale d'invalidità permanente varia in funzione dell'età del danneggiato, e al punto viene attribuito un valore differente a seconda della gravità della menomazione. Ad oggi le nuove tabelle milanesi, rappresentano un punto di equilibrio certamente condivisibile in vista della definizione di soglie di risarcimento accettabili.

Nella sentenza depositata nello scorso gennaio dalla Terza Sezione della Cassazione (Cass. 23 gennaio 2014, n. 1361) si ribadisce che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, pertanto, in tema di liquidazione del danno per la lesione del diritto alla salute, nei diversi aspetti o voci di cui tale unitaria categoria si compendia, l'applicazione dei criteri di valutazione equitativa, deve consentirne la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento, anche attraverso la cd. personalizzazione del danno (Cass., SS.UU., n. 26972/2008).

Personalizzare significa aumentare o diminuire la liquidazione relativa a una determinata componente del pregiudizio in ragione delle caratteristiche individuali del soggetto lesso. **Non si può parlare di personalizzazione laddove al pregiudizio venga sommata una diversa specie di conseguenze pregiudizievoli, fagocitando nel danno biologico il patema d'animo.**

Le attuali tabelle medico legali (per le invalidità permanenti superiori al 15%) non possono ritenersi utili a tal fine, perché concepite per il danno di tipo fisico e non psichico perché inadeguate a cogliere i profili lesivi della psiche e delle conseguenze sugli aspetti dinamico relazionali comuni e non comuni a tutti (in questo senso, Cassazione civile 11048/2009).

Il danno psichico, coerentemente con la lettera dell'art. 1223 c.c., richiede il risarcimento come:

- lesione dell'integrità psichica;
- conseguenti mancate utilità non patrimoniali.

Le tabelle di Milano intendono raggiungere l'obiettivo di costituire uno strumento a carattere generale per una uniformità di trattamento valutativo delle vittime in base all'esame psicologico e psicodiagnostico, fermo restando il valore indicativo e orientativo della tabella medesima, essendo il danno psichico e da pregiudizio esistenziale anche nella sua componente percentualizzabile, contrassegnato da una variabilità individuale, soggettiva e personale; in questo modo si rispetterà il

disposto dell'articolo 3 della Costituzione sia inteso come legge uguale per tutti e sia come divieto di trattare in modo diseguale situazioni giuridiche eguali.

Il concetto del danno esistenziale è un concetto davvero importante dal punto di vista psicologico, perché ammette che la sofferenza non è solo qualcosa di fisico e che avviene al di sotto della nostra pelle, o una manifestazione esterna tangibile, ma è un qualcosa che si manifesta e si estrinseca nel vivere quotidiano, nella vita sociale e relazionale dell'uomo.